

Roma, 23 dicembre 2019

Circolare n. 224/2019

Oggetto: Lavoro – Tributi – Appalti e subappalti – E' legge il decreto fiscale.

La legge di conversione del *decreto fiscale* in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ha profondamente rivisto la disciplina introdotta dall'art. 4 dello stesso provvedimento sugli obblighi di versamento da parte delle imprese committenti delle ritenute fiscali operate dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici sui propri dipendenti impiegati nell'appalto.

Da un obbligo di versamento si passa infatti ad un obbligo di controllo in capo ai committenti sulla correttezza dei versamenti operati dai propri appaltatori. Pur se in parte ammorbidita la nuova disciplina, che salvo proroghe dell'ultima ora entrerà in vigore dall'1 gennaio 2020, pone comunque a carico degli operatori adempimenti complessi da gestire a cui sono collegate specifiche sanzioni. Resta peraltro confermata la filosofia di fondo del provvedimento secondo cui nessun nuovo adempimento scatta nel caso in cui il committente utilizzi imprese appaltatrici in regola, in quanto in possesso di determinati requisiti attestati da una specifica certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

Si evidenziano nel dettaglio gli aspetti principali della nuova disciplina.

Campo di applicazione – Rispetto alla versione originaria la nuova disciplina si applicherà solo ai contratti di appalto e subappalto caratterizzati dalla contestuale presenza delle seguenti condizioni:

- 1) importo complessivo annuo superiore a 200 mila euro;
- 2) prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi del committente;
- 3) utilizzo di beni strumentali del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

Adempimenti – Le imprese committenti sono tenute a richiedere alle imprese appaltatrici, le quali a loro volta sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali sui lavoratori impiegati nell'appalto. La trasmissione di tali deleghe, unitamente all'elenco nominativo dei lavoratori impiegati nell'appalto nel mese precedente con il dettaglio per ognuno delle ore di lavoro prestate, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e delle ritenute eseguite, deve essere effettuata dall'impresa appaltatrice entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute. Ciò al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese appaltatrici. Nel caso in cui le imprese appaltatrici non abbiano effettuato alcuna trasmissione, ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali, il committente dovrà sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dalle stesse imprese (fino ad un importo pari al 20% del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute versate) dandone comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate.

Sanzioni – Il committente che non adempia agli obblighi a proprio carico sarà tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice per le irregolarità fiscali commesse senza possibilità di compensazione.

Esoneri – Tutta la complessa disciplina di cui sopra non scatta qualora l'impresa committente si rivolga ad imprese appaltatrici in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

- 1) risultino attive da almeno 3 anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi ed abbiano effettuato, nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio, versamenti complessivi per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi indicati nelle relative dichiarazioni;
- 2) non abbiano iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi o avvisi di addebito relativi a imposte sui redditi, IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a 50 mila euro per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

I suddetti requisiti dovranno risultare da apposita certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate che avrà validità per 4 mesi e che l'impresa appaltatrice dovrà inviare al committente.

Reverse-charge IVA – In sede di conversione è stata confermata l'estensione del reverse-charge (versamento dell'IVA da parte del committente) ai contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati e rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso o ad esso riconducibili. L'efficacia di questa disposizione è subordinata al rilascio da parte del Consiglio dell' UE di apposita autorizzazione di deroga.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [204/2019](#)
Allegato uno
M/t

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

TESTO ART.4 DEL D.L. N.124/2019 COME CONVERTITO IL 17 DICEMBRE CON LEGGE IN CORSO DI PUBBLICAZIONE SULLA G.U.

«Art. 4. - (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) - 1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

"Art. 17-bis. - (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera) - 1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione.

2. Al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 del presente articolo e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata

a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

3. Nel caso in cui alla data di cui al comma 2 sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice o affidataria e questa o le imprese subappaltatrici non abbiano ottemperato all'obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati di cui al medesimo comma 2 ovvero risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall'impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.

4. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la violazione degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute e di corretta esecuzione delle stesse, nonché di tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

5. Gli obblighi previsti dal presente articolo non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici di cui al comma 1 comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista dal comma 2, dei seguenti requisiti:

a) risultino in attività da almeno tre anni, siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

6. A decorrere dalla data di applicazione della presente disposizione, la certificazione di cui al comma 5 è messa a disposizione delle singole imprese dall'Agenzia delle entrate e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere disciplinate ulteriori modalità di trasmissione telematica delle informazioni previste dal comma 2 che consentano modalità semplificate di riscontro dei dati di cui allo stesso comma.

8. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa la facoltà di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti di cui al medesimo comma 1. Detta esclusione opera con riguardo a tutti i contributi previdenziali e assistenziali e ai premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell'esecuzione delle opere o dei servizi affidati. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai soggetti di cui al comma 5".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020.

3. All'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater) è inserita la seguente:

"a-quinquies) alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto,

subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. La disposizione del precedente periodo non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni e altri enti e società di cui all'articolo 11-ter e alle agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

4. L'efficacia della disposizione di cui al comma 3 è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».